

Codice A1902A

D.D. 3 novembre 2025, n. 473

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Esito sull'istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. omissis.



ATTO DD 473/A1902A/2025

DEL 03/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Esito sull'istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. *omissis*.

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 1 della L.R. n. 1/2009, che prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) e in particolare:

- l'articolo 3, dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;
- l'articolo 9, recante disposizioni in ordine all'equiparazione di soci partecipanti e collaboratori ai dipendenti di impresa;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato, avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la Determinazione dirigenziale n. 154 del 12 maggio 2022 del Settore Artigianato avente oggetto “ L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore”;

vista la Determinazione dirigenziale n. 85 del 3 marzo 2023 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Trasmissione esclusivamente per via telematica delle istanze con decorrenza dal 1 aprile 2023";

vista la domanda di *omissis* (c.f. *omissis*) recante Protocollo n. *omissis* del *omissis* ricevuta in data *omissis* su piattaforma Findom dal Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r. n. 54/92);

considerato che con nota prot. *omissis* , ricevuta da *omissis* con PEC e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 54/1992, la qualificazione professionale di Estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento, tra l'altro:

b) da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure un'impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

- a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, **non risultano sussistere** gli elementi necessari per accogliere l'istanza in quanto:

- dai dati esposti nell'istanza risulta che il percorso abilitativo di *omissis*: potrebbe rientrare solo nella lett. b) dell'art. 3 L.R. 54/92 (apprendistato presso un'impresa di estetista seguito da un anno di attività qualificata di dipendente 3° livello); la sig.ra risulta essere dipendente dell'impresa “*omissis* in qualità di APPRENDISTA, come da estratto contributivo Inps del 10/10/2025 periodo non sufficiente ai fini istruttori ai sensi della L 1/1990.

Per maturare i requisiti, per essere ammessi al corso delle 300 ore come estetista occorre dimostrare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 54/1992, di aver svolto nel profilo di estetista un periodo di apprendistato + un periodo di un anno in attività di estetica **qualificata 3 ° livello**, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida approvate dalla determinazione dirigenziale del 29 luglio 2015 n. 493.

Tenuto conto che non sono stati presentati da *omissis* memorie scritte o documenti entro i termini indicati nella suddetta comunicazione;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, non risulta positiva.

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 54/1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato" e successive modificazioni intervenute";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano: di non ammettere *omissis* al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.r. n. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di estetista.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone